



IMPOSTA DI SOGGIORNO

Tabella informativa da esporre nelle strutture ricettive (art. 6 comma 4 del Regolamento comunale Imposta di Soggiorno)

Il Consiglio Comunale, con Delibera n. 16 del 28/02/2018, ha istituito nel Comune di Porto Recanati l'imposta di soggiorno, in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

L'applicazione dell'imposta decorre dal **1 maggio 2018**.

DISCIPLINA

Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti non residenti nel Comune di Porto Recanati che pernottano nelle strutture ricettive, individuate dall'art. 2, comma 4, del Regolamento Comunale sull'Imposta di Soggiorno, ubicate nel Comune di Porto Recanati.

L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, nel periodo compreso dal 1 gennaio al 31 dicembre, **fino ad un massimo di n. 10 pernottamenti consecutivi**.

Solo per l'anno 2018 il periodo di applicazione decorre dal **01.05.2018**.

I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.

TARIFFE

Le tariffe delle strutture ricettive, determinate con delibera di Giunta Comunale n.42 del 28/02/2018, sono le seguenti:

Descrizione		Tariffa in €/pernottamento
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE		
Alberghi e Residenze turistico - alberghiere	Categoria	
	4 stelle ★★★★★	1,50
	3 stelle ★★★	1,00
	2 stelle ★★	1,00
	1 stella ★	1,00
STRUTTURE RICETTIVE ALL'AREA APERTA		
Campeggio		0,50
STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE		
Case ed appartamenti per vacanze e Residenze turistiche (o Residence)		0,50
Case per ferie		0,50
Affittacamere		0,50
Attività ricettive rurali (Country house)		0,50
ALTRE STRUTTURE		
Appartamenti ammobiliati per uso turistico		0,50
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi		0,50
Bed & Breakfast		0,50

ESENZIONI

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

1. i minori fino al compimento del decimo anno di età e gli anziani oltre il compimento del novantesimo anno di età;
2. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
3. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
4. i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;



5. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
6. il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
7. i portatori di disabilità, con invalidità superiore al 76%;
8. l'accompagnatore di soggetti disabili, con invalidità del 100%, in ragione di uno per disabile;

L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti punti nn. 2, 3, 4, 5, 7 e 8 è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva e/o di alloggio e accoglienza, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

OBBLIGHI DEL GESTORE

VERSAMENTI

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, **entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto l'incasso** mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (**modello F24**).

In caso di gestione di più strutture ricettive e/o di alloggio da parte dello stesso titolare, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

DICHIARAZIONI

I gestori delle strutture ricettive del Comune di Porto Recanati sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune o al soggetto affidatario della gestione dell'imposta **entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare**, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5, a mezzo di apposita dichiarazione (il modulo potrà essere reperito sul sito del Comune di Porto Recanati entro la data di scadenza della primo versamento).

In caso di gestione di più strutture ricettive e/o di alloggio da parte dello stesso titolare, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.

I gestori delle strutture ricettive del Comune di Porto Recanati sono tenuti inoltre a:

- **informare** i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dal Comune di Porto Recanati o dal soggetto affidatario della gestione dell'imposta;
- **riscuotere l'imposta**, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
- **presentare e richiedere** la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, per i casi di esenzione dall'imposta di soggiorno;
- **segnalare all'Amministrazione**, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;
- **conservare per cinque anni le ricevute**, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune o del soggetto affidatario della gestione dell'imposta.

SANZIONI

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 *bis* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Ufficio Tributi del Comune di Porto Recanati

☎ 07175997 63 – 42 ✉ tributi@comune.porto-recanati.mc.it

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SETTORE POLITICHE FINANZIARIE E DEL PERSONALE
Dott.ssa Simonetta Bianchini